



# **COMUNE DI QUARTUCCIU**

**Provincia di Cagliari**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI**

## **REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ACCOGLIENZA BIMBI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2013  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 04.06.2015

## Art. 1

### OGGETTO

Il presente regolamento ha come oggetto la definizione delle modalità di realizzazione del progetto denominato “Accoglienza bimbi”, il quale mira a predisporre una rete di servizi di supporto alla maternità e paternità responsabili, a favore della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, ampliando l’offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia, attraverso la realizzazione di un sistema integrato pubblico – privato.

La realizzazione del progetto si concretizza attraverso l’inserimento dei bambini nelle strutture socio educative rivolte alla prima infanzia, risultate idonee al convenzionamento con il Comune di Quartucciu e attraverso l’abbattimento del costo della retta mensile della struttura privata, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli.

## Art. 2

### FINALITA’

Il presente regolamento intende disciplinare i criteri e le modalità per la formazione di una graduatoria per l’accesso dei beneficiari e per l’individuazione delle modalità di compartecipazione al costo della retta mensile della struttura privata, da parte delle famiglie e del Comune.

## Art. 3

### DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

**L’intervento è rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra i 3 mesi compiuti e i 36 mesi non compiuti al momento dell’accesso al servizio, residenti nel Comune di Quartucciu e appartenenti a nuclei familiari con una attestazione ISEE non superiore ad € 25.000,00.**

## Art. 4

### MODALITA’ DI ACCESSO ALL’INTERVENTO

I cittadini in possesso dei requisiti di accesso, di cui all’articolo 3 del presente regolamento, potranno inoltrare richiesta, con le modalità ed entro i termini stabiliti da apposito avviso pubblico.

## Art. 5

### FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore Politiche Sociali provvede all'esame delle istanze pervenute, alla formulazione della graduatoria attribuendo i punteggi come appresso indicato.

- *Attribuzione dei punteggi*

Il punteggio sarà attribuito a ciascuna famiglia richiedente sulla base dell'appartenenza alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI
a) entrambi i genitori lavoratori/studenti	20
b) entrambi i genitori portatori di disabilità	30
c) un genitore portatore di disabilità e l'altro lavoratore/studente	22
d) presenza di componenti nel nucleo familiare affetti da disabilità, ad eccezione dei genitori	10
e) nucleo monoparentale con genitore lavoratore/studente	25
f) nucleo monoparentale con genitore disabile	35
g) presenza di altri figli nella fascia di età 0/3 anni	3 punti per ogni figlio

A parità di punteggio si darà precedenza al nucleo familiare con **attestazione ISEE** più bassa; a parità di **attestazione ISEE** si darà precedenza al nucleo familiare con il bambino di età inferiore.

- *Precisazioni sui criteri di attribuzione dei punteggi*

Si specifica che si prenderà in considerazione la composizione familiare risultante dallo stato di famiglia anagrafico al momento della presentazione della domanda, ad eccezione dei casi in cui il bambino risulti in affidamento familiare su disposizione del Tribunale per i Minorenni.

Il punteggio previsto nelle situazioni a), b), c), verrà attribuito anche nel caso in cui, in assenza di uno o entrambi i genitori, il bambino appartenga allo stato anagrafico in cui sono presenti parenti maggiorenni lavoratori, studenti o portatori di disabilità (nonni, zii, fratelli).

- *Ulteriori specificazioni*

Per **lavoro** si intende:

- lavoro dipendente o autonomo;
- borse lavoro;
- specializzazioni, praticantati o tirocini.

Per **disabilità** si intende il possesso di uno o entrambi i seguenti riconoscimenti:

- portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, comma 3;
- portatore di invalidità al 100%.

Per **studenti** si intende:

- frequenza di un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di istruzione di scuola secondaria di 1° e 2° grado, di un corso universitario o di un corso di formazione professionale.

Per **nucleo monoparentale** si intende la presenza di un solo genitore e l'assenza di figure maggiorenti conviventi (nonni, zii, fratelli, compagni conviventi) nello stesso stato di famiglia anagrafico.

I punteggi sono cumulabili ad eccezione dei punteggi indicati alla lettera a) e alla lettera b). In tal caso si assegnerà il punteggio massimo di punti 30.

#### Art. 6

##### VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore e affissa all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e affissa presso la portineria del comune.

Eventuali istanze di riesame da parte degli interessati potranno essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva, approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Politiche Sociali dopo l'esame e la valutazione degli eventuali ricorsi, sarà pubblicata con le stesse modalità di quella provvisoria.

Il collocamento in graduatoria non comporta l'automatico accesso all'intervento, il quale sarà riservato alle famiglie in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, secondo l'ordine di graduatoria in cui le stesse sono inserite.

#### Art. 7

##### COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELLA RETTA

Agli ammessi all'intervento verrà comunicata la percentuale del costo della retta a proprio carico, calcolata sulla base della **attestazione ISEE**, come indicato nel successivo articolo 8.

Tale percentuale verrà calcolata su una retta mensile massima di:

- € 400,00 riconosciuta per il tempo pieno;
- € 250,00 riconosciuta per il part-time.

L'importo della quota a carico delle famiglie sarà calcolato sulla base della tipologia d'orario indicata in sede di presentazione dell'istanza (tempo pieno o part-time) e potrà essere rideterminato soltanto in caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e non viceversa.

#### Art. 8

##### DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE

Le famiglie contribuiscono alla copertura del costo della retta, in percentuali diverse collegate alle fasce ISEE come di seguito indicato:

Fasce di ISEE	Percentuale a carico della famiglia	Percentuale a carico del Comune
Da € 0 a € 5.000,00	0%	100%
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	30%	70%
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	40%	60%
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	50%	50%
Oltre € 25.000,00	domanda non ammissibile	/

~~La certificazione ISEE relativa ai redditi 2012 e in corso di validità al momento di presentazione della domanda, deve comprendere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.~~

#### Art. 9

##### MODALITA' DI PAGAMENTO

La quota di compartecipazione del comune verrà corrisposta direttamente alla struttura dietro presentazione di regolare fattura, mentre la famiglia dovrà versare la quota a proprio carico direttamente alla struttura medesima.

#### Art. 10

##### ACCESSO E DURATA DELL'INTERVENTO

Alla famiglia risultata beneficiaria verrà dato un termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione all'intervento, per effettuare e comunicare la scelta della struttura, tra quelle presenti nell'elenco di strutture risultate idonee alla stipula della convenzione con il comune.

La mancata manifestazione della scelta nei tempi prefissati comporterà la perdita del beneficio.

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, l'inserimento avrà la durata corrispondente all'anno educativo.

In caso di rinuncia alla frequenza della struttura o di cambio di residenza, la famiglia dovrà dare immediata comunicazione scritta al Settore Politiche Sociali.

A seguito di rinuncia e di cambio di residenza, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. In tal caso qualora le risorse economiche a disposizione non consentissero di parametrare la contribuzione al costo della retta in base alla fascia ISEE della famiglia subentrante, si garantirà almeno la copertura con una percentuale pari a quella del rinunciatario.

Viene considerata rinuncia anche l'assenza immotivata per n. 10 giorni consecutivi.

Il cambio di residenza comporterà l'automatica decadenza del beneficio.

#### Art. 11

#### CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con le modalità stabilite nel Protocollo di Intesa stipulato con la Guardia di Finanza in data 05.08.2014

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

#### Art. 12

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge in materia.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali regolamentari in materia.